

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

## COMUNE DI MEDUNO

### VARIANTE n° 23 al PRGC

coordinata a Variante n° 7 al Piano Territoriale Infraregionale  
L.R. 21/2015

## *Relazione ed Allegati*

**PROGETTISTI**

***Arch. Giampiero Calligaro***

***Arch. Carla Sacchi***

Meduno, febbraio 2018

# INDICE

## *RELAZIONE*

PREMESSA

STATO DI FATTO E PROSPETTIVE DELLA ZONA D1

RIFERIMENTI DELLA VARIANTE ALLA LEGISLAZIONE REGIONALE

VINCOLI STORICI, PAESAGGISTICI, AMBIENTALI ED  
ARCHEOLOGICI

## *ALLEGATI*

TAV. 1 - STATO DI FATTO AGGIORN. DELLA ZONA D1 1:2000

TAV. 2 - Estratto elab. N° a.3.3 del PRGC: STATO DI FATTO  
AGGIORN.DELLA ZONA D1 CON INDICAZIONE ELEMENTI  
INTERESSATI DA VARIANTE 1:2000

TAV. 3 – Estratto elab. N° a.3.3 del PRGC: STATO MODIFICATO  
DALLA VARIANTE 1:2000

TAV. 4 - Estratto elab. N° a.3.1 del PRGC: STATO DI FATTO  
AGGIORN.DELLA ZONA D1 CON INDICAZIONE ELEMENTI  
INTERESSATI DA VARIANTE 1:5000

TAV. 5 - Estratto elab. N° a.3.1 del PRGC: STATO MODIFICATO  
DALLA VARIANTE 1:5 000

Estratto delle Norme vigenti di PRGC per la Zona D1

Estratto delle norme di PRGC per la Zona D1 con la modifica introdotta  
dalla Variante

## PREMESSA

Con Variante n° 10 al PRGC, coordinata a Piano Territoriale Infraregionale (PTI), redatto a cura del Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone (C.NIP), lo strumento urbanistico del Comune di Meduno è stato adeguato alla L.R. 52/91, secondo quanto previsto per gli strumenti di pianificazione degli ambiti di interesse regionale, come definiti dall'art. 3, comma 2 e come disciplinati dall'art. 51 della richiamata legge regionale 52/91.

Successivamente alla Variante n° 10 non sono state operate ulteriori modifiche all'assetto della Zona D1 di Meduno di interesse regionale, in coordinamento con relative varianti al PTI di competenza del Consorzio NIP.

## STATO DI FATTO E PROSPETTIVE DELLA ZONA D1

Lo stato di fatto aggiornato della Zona D1 ricadente nel territorio del Comune di Meduno registra la presenza di n° 4 insediamenti attivi, rappresentati dalla Roncadin Spa, che produce pizze surgelate, MB, che produce lavorazioni metalliche, la MGM, che produce caldaie e l'impresa Varnerin Leandro, che produce composizioni in mosaico, nonché di un insediamento inattivo di proprietà del Consorzio NIP, rappresentato dalla ex OMG, già produttrice di carpenteria metallica.

La Roncadin Spa è l'azienda nettamente più consistente nella zona D1 di Meduno, sia come superficie occupata che come quantità di addetti, registrata allo stato attuale in numero di 540 unità, di cui il 70% donne.

Essa ha utilizzato pressoché completamente l'area di insediamento. Ha inoltre previsto l'acquisto dell'adiacente fabbricato ospitante l'ex officina meccanica OMG e tutta la restante area disponibile corrispondente al sub comparto che il PRGC individua come D1,2.

La Roncadin Spa è interessata ad una estensione della sua attività con incremento delle sue strutture edilizie, investendo in particolare tale sub comparto, per le seguenti operazioni sempre comprese all'interno della sua filiera produttiva:

- conversione del fabbricato esistente ex OMG per l'attuazione di un caseificio destinato alla lavorazione del latte di bufala;
- ampliamento dello stesso per la realizzazione di cella frigo destinata alla conservazione di materie prime deperibili;
- attuazione di nuovo ingresso allo stabilimento, che consenta di accedere ad un'area destinata ai visitatori dell'azienda, comprensiva di uno spaccio aperto al pubblico e di verde di arredo;
- realizzazione di nuovi spazi attrezzati a parcheggio per il pubblico e per i dipendenti.

Le prospettive di espansione dell'azienda richiedono pure un assestamento delle strutture edilizie esistenti, comprendendo un limitato ampliamento ai loro margini, sia in direzione del versante corrispondente al sub comparto D1.2, che in quello opposto verso il confine di zona costituito da una strada vicinale, pur restando entro i limiti fisici della zona D1.

Gli interventi programmati dalla Roncadin Spa, mirati a potenziare l'attività nel settore dell'alimentazione, comporteranno l'impiego di un'ulteriore apprezzabile quota di addetti, confermandosi una vera e propria risorsa per il territorio, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo della componente femminile, di cui in zona sussiste particolare bisogno.

Il Consorzio NIP, facendo seguito alle pressanti sollecitazioni ricevute, volte a rendere possibile il potenziamento delle realtà produttive nella zona D1 di Meduno, compresa fra gli ambiti affidati alla sua competenza, tenuto conto del suo ruolo per il settore industriale con cui concorre allo sviluppo del territorio, si è attivato nel coinvolgimento di Regione e Comune in un accordo di programma al fine di introdurre le necessarie modifiche agli strumenti urbanistici interessati, ai fini di un'armonizzazione fra il PRGC, di competenza comunale, e il PTI, di competenza del Consorzio stesso.

## I CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PRGC

Considerato che l'area in cui sono insediate le strutture produttive della Roncadin Spa è separata dal sub comparto D1.2 da una strada a fondo cieco di servizio interno della zona e che le aree comprese in detto sub comparto sono di proprietà dell'azienda stessa, fatta esclusione del piccolo opificio che tratta il mosaico, il quale può disporre di autonomo accesso sulla strada principale della zona, risultano venute meno le condizioni della funzione

originaria assegnata alla strada interna, che avrebbe dovuto servire, oltre che la principale azienda insediata, i lotti compresi nel richiamato sub comparto D1.2.

Tale strada di servizio interno, pur avendo una funzione subordinata rispetto all'asse viario che costituisce infrastruttura principale della zona, è riconosciuta come tracciato dal vigente PRGC, anche se non rientra nello stradario comunale.

Con l'esaurimento della sua funzione di strada di servizio dei lotti compresi nel sub comparto D1.2, passati alla proprietà Roncadin Spa, risulta superata anche la sua funzione di strada pubblica, per cui, con la presente variante, si procede alla esclusione di tale tracciato di proprietà consortile dalle infrastrutture pubbliche della Zona D1.

L'esclusione di tale percorso dalla viabilità pubblica non esclude comunque un'accessibilità di servizio ad impianti ricadenti lungo il suo tracciato o comunque raggiungibili attraverso lo stesso.

Sul fronte ovest della zona confinante con la strada vicinale adiacente al sub comparto D1.4, al fine di soddisfare l'esigenza di un modesto ampliamento dell'edificato esistente, non sostituibile con altra direttrice espansiva, ma senza conseguire un'espansione della zona D1, si propende per una modifica limitata a tale versante delle disposizioni relative alla distanza dal suo perimetro della Zona D1 stessa.

La modifica che con la variante si prevede di introdurre nell'apparato normativo per la Zona D1 di Meduno, riguarda il paragrafo 11.2 - I parametri edificatori, in cui si aggiunge in fondo la seguente dicitura:

*“La distanza minima dai confini di zona di ml 10 non si applica nei confronti della strada di Monteli adiacente sul lato ovest alla zona stessa”.*

Ad incoraggiare l'opportunità della scelta di incidere sulla distanza da confine è anche la previsione di introdurre, con prossima variante, una già prevista espansione della Zona D1 lungo tale direttrice, come indicato dal piano struttura.

La zona industriale di interesse regionale di Meduno risulta tuttora articolata in quattro sub comparti edificatori.

Il sub comparto D1.2 viene a perdere la sua fisica definizione con l'esclusione della strada di servizio promossa dalla presente variante.

Tutte le altre zone D1 di competenza del Consorzio NIP, insediate in vari comuni, non sono connotate da un'articolazione in sub comparti, ma interamente riconosciute solo come Zona D1.

Con la presente variante anche la zona compresa nel territorio comunale di Meduno si riconduce ad un'unica definizione azzonativa, individuata come Zona D1.

## RIFERIMENTI DELLA VARIANTE ALLA LEGISLAZIONE REGIONALE

Le modifiche introdotte con la variante n° 23 al PRGC di Meduno rientrano tra le varianti di livello comunale.

Detta variante infatti soddisfa la condizione pregiudiziale di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) della L.R. 21/2015, che cita:

*“Sono di livello comunale e non coinvolgono il livello regionale le varianti agli strumenti urbanistici: a) dotati d rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura” .*

Corrisponde inoltre a quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera a) della richiamata legge regionale, che cita:

*“modificano unicamente le zone omogenee e le categorie urbanistiche già previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, attraverso l'adattamento, l'ampliamento o la riduzione dei perimetri delle stesse, purchè non in conflitto con gli obiettivi e le strategie degli impianti strutturali”.*

Rientra inoltre, per quanto riguarda l'introduzione di un comma nell'apparato normativo, nella facoltà disposta da detta legge regionale, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), che cita:

*“modificano, nei limiti di cui all'art. 7, comma 1, lettera f) l'impianto normativo che sostiene le zone e le categorie urbanistiche previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali”*, ove il citato Art. 7 della L.R. 21/2015 richiama la condizione del rispetto dei carichi insediativi, di obiettivi e strategie, degli indici di fabbricabilità, dei rapporti di copertura.

Rientra infine, per quanto riguarda le modifiche di assetto interno alla zona, in quanto disposto dall'art. 4, lettera i), che cita: *“ampliamento di altre particolari categorie urbanistiche, così come classificate nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici e non riconducibili né alle zone omogenee*

*definite dal PURG, né a quelle specificate nel comma 1, lettera a), punto 3), purchè nel rispetto dei criteri metodologici rappresentati negli strumenti stessi e loro eventuale giustificata riduzione”.*

Su tali presupposti si conferma la procedura semplificata della fase di approvazione della variante allo strumento urbanistico di Meduno, di competenza comunale, resa necessaria per l'armonizzazione con la variante al Piano Territoriale Infraregionale, di competenza del Consorzio NIP, in fase di predisposizione.

#### VINCOLI STORICI, PAESAGGISTICI, AMBIENTALI ED ARCHEOLOGICI

Detta Variante non risulta introdurre alcun elemento atto a modificare lo stato dei luoghi o ad indurre effetti di rilevanza geologica e idraulica sugli stessi. Di tale esclusione viene allegato uno specifico documento di asseverazione.

La Relazione Paesaggistica non è dovuta in quanto le modifiche introdotte dalla presente variante non ricadono all'interno di ambiti tutelati per legge.

La Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) viene trattata su apposito documento allegato, che evidenzia la non sussistenza di contenuti presenti nelle modifiche introdotte con la variante tali da richiedere l'assoggettabilità alla procedura di VAS.

La verifica di significatività dell'incidenza sui Siti di Importanza Comunitaria (SIC), è pure compresa in apposito documento allegato, che evidenzia l'esclusione della relativa procedura in quanto i contenuti delle modifiche introdotte dalla variante in oggetto sono tali da non costituire alcun impatto sull'ambiente.

Il vincolo archeologico, che lambisce marginalmente la parte terminale dell'ambito infrastrutturale oggetto di modifica come forma di utilizzo, permane anche a seguito della variante introdotta.

COMUNE DI MEDUNO  
ESTRATTO DELLE NORME DI PRGC VIGENTI



## **Art. 11**

### **Zona D1 – di agglomerazione produttiva di MEDUNO**

---

#### **11.1 prescrizioni per gli interventi**

Per gli interventi nella zona D1, oltre che alle disposizioni delle presenti norme, si fa riferimento alle rappresentazioni grafiche di cui alla tavola 11.2 e 112.1, nonché alle schede di cui all'allegato alle norme stesse

### *OMISSIS*

#### **11.2 parametri edificatori**

Altezza, fatti salvi i casi contemplati  
all'art. 3 punto 3.2.2:

max ml 10

Distanza dai confini fra lotti insediativi  
- per nuove costruzioni:

min. ml 5,00 ovvero  
in aderenza per interventi coordinati  
di costruzione di edifici a confine

- per ampliamento dell'esistente alla data di adozione  
del PTI:

in aderenza alle condizioni stabilite dal  
Codice Civile

Per manufatti edilizi a struttura aperta, relativi a tettoie o pensiline di altezza max non superiore a  
ml 3,00 è comunque consentita la costruzione a confine

Distanza dai confini con aree per servizi ed attrezzature  
di interesse collettivo (verde e parcheggi pubblici):

min. ml 10,00

Distanza da SS 552:

min. ml 20,00

Distanza da Ferrovia:

min. ml 30,00

Distanza da strada di distribuzione interna alla zona D1  
adiacente ai lotti:

min. ml 10,00

Distanza di nuova edificazione o ampliamento  
dell'esistente da impianto di depurazione consortile  
esistente:

min. ml 120,00

COMUNE DI MEDUNO

ESTRATTO DELLE NORME DI PRGC VIGENTI  
CON LA MODIFICA INTRODotta DALLA VARIANTE

## Art. 11

### Zona D1 – di agglomerazione produttiva di MEDUNO

#### 11.1 prescrizioni per gli interventi

Per gli interventi nella zona D1, oltre che alle disposizioni delle presenti norme, si fa riferimento alle rappresentazioni grafiche di cui alla tavola 11.2 e 112.1, nonché alle schede di cui all'allegato alle norme stesse

### *OMISSIS*

#### 11.2 parametri edificatori

Altezza, fatti salvi i casi contemplati all'art. 3 punto 3.2.2:

max ml 10

Distanza dai confini fra lotti insediativi  
- per nuove costruzioni:

min. ml 5,00 ovvero  
in aderenza per interventi coordinati  
di costruzione di edifici a confine

- per ampliamento dell'esistente alla data di adozione del PTI:

in aderenza alle condizioni stabilite dal  
Codice Civile

Per manufatti edilizi a struttura aperta, relativi a tettoie o pensiline di altezza max non superiore a ml 3,00 è comunque consentita la costruzione a confine

Distanza dai confini con aree per servizi ed attrezzature di interesse collettivo (verde e parcheggi pubblici):

min. ml 10,00

Distanza da SS 552:

min. ml 20,00

Distanza da Ferrovia:

min. ml 30,00

Distanza da strada di distribuzione interna alla zona D1 adiacente ai lotti:

min. ml 10,00

Distanza di nuova edificazione o ampliamento dell'esistente da impianto di depurazione consortile esistente:

min. ml 120,00

**La distanza minima dai confini della Zona D1 di ml 10 non si applica nei confronti della strada comunale di Monteli adiacente sul lato ovest alla zona stessa.**

COMUNE DI MEDUNO

VARIANTE n° 23 al PRGC

coordinata a Variante n° 7 al Piano Territoriale Infraregionale  
L.R. 21/2015

VERIFICA DI SIGNIFICATIVITA' DELL'INCIDENZA  
SUI  
SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA

**PROGETTISTI**  
*Arch. Giampiero Calligaro*  
*Arch. Carla Sacchi*

Meduno, febbraio 2018

## PREMESSA

Come richiamato dall'art. 8, comma 8 della L.R. 21/2015, anche le varianti con procedura semplificata agli strumenti urbanistici comunali sono assoggettate alla valutazione di incidenza secondo quanto disposto dal decreto legislativo n° 152/2006 (Norme in materia ambientale) e di ogni eventuale successiva disposizione in materia, recepita dalla legislazione regionale.

In ottemperanza alla normativa in vigore, viene redatto pertanto il presente documento riguardante la verifica di significatività dell'incidenza sui siti di importanza comunitaria (SIC) e sulle zone di protezione speciale (ZPS) relativa alla Variante n° 23 al PRGC del Comune di Meduno.

Gli ambiti destinati alla salvaguardia dell'ambiente, della sostenibilità e gestione delle risorse naturali, comprese nella rete europea Natura 2000 per la tutela della biodiversità, non sono compresi all'interno del territorio comunale di Meduno.

Considerando un intorno abbastanza ampio dello stesso si possono richiamare i seguenti Siti di Importanza Comunitaria:

- Dolomiti Friulane
- Monte Ciaurlec e Forra del Torrente Cosa
- Torbiera di Sequals
- Magredi del Cellina

## I CONTENUTI DELLA VARIANTE

La variante n° 23 al PRGC in dotazione nel Comune di Meduno, coordinata a variante al PTI di competenza del Consorzio NIP, investe la Zona produttiva D1 di interesse regionale e riguarda specificamente:

- il non riconoscimento di una strada pubblica di servizio interno alle aree insediative;
- l'eliminazione della articolazione in sub comparti della Zona D1;
- la modifica di una norma relativa alla distanza da confine di zona.

Considerato che le modifiche introdotte nel PRGC con la variante di livello comunale n° 23 non alterano i rapporti tra l'assetto definito per la zona produttiva ed il sistema assoggettato a protezione speciale,

Si può pertanto evidenziare che elementi di possibile incidenza su componenti abiotiche e connessioni ecologiche non risultano in alcun modo apprezzabili, come di seguito specificato.

#### Verifica della presenza di incidenza su componenti abiotiche

Suolo e sottosuolo	non presente
Aria	non presente
Acqua	non presente
Aspetti geomorfologici	non presente

#### Verifica della presenza di incidenza sulle connessioni ecologiche

Vegetazione	non presente
Fauna	non presente
Ecosistemi	non presente

#### Verifica della presenza di incidenza sulle connessioni ecologiche

Qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona	non presente
Capacità di carico dell'ambiente naturale	non presente

## CONCLUSIONI

Dal quadro generale degli elementi considerati, con riferimento alle modifiche introdotte dalla variante n° 23 al PRGC del Comune di Meduno, si evince la non presenza di alcun tipo di incidenza sui Siti di Importanza Comunitaria.

# COMUNE DI MEDUNO

## VARIANTE n° 23 al PRGC

coordinata a Variante n° 7 al Piano Territoriale Infraregionale  
L.R. 21/2015

### VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

**PROGETTISTI**  
*Arch. Giampiero Calligaro*  
*Arch. Carla Sacchi*

Meduno, febbraio 2018

## PREMESSA

Come richiamato dall'art. 8, comma 8 della L.R. 21/2015, anche le varianti con procedura semplificata agli strumenti urbanistici comunali sono assoggettate alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), secondo quanto disposto dal decreto legislativo n° 152/2006 (Norme in materia ambientale) e di ogni eventuale successiva disposizione in materia, recepita dalla legislazione regionale.

In ottemperanza alla normativa in vigore, viene redatto pertanto il presente documento riguardante la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica relativa alla Variante n° 23 al PRGC del Comune di Meduno.

## I CONTENUTI DELLA VARIANTE

La variante n° 23 al PRGC in dotazione nel Comune di Meduno, coordinata a variante al PTI di competenza del Consorzio NIP, investe la Zona produttiva D1 di interesse regionale e riguarda specificamente:

- il non riconoscimento di una strada pubblica di servizio interno alle aree insediative;
- l'eliminazione della articolazione in sub comparti della Zona D1;
- la modifica di una norma relativa alla distanza dal confine di zona.

Detta variante è di livello comunale, pertanto segue la procedura semplificata, in virtù delle sue caratteristiche che rientrano nelle disposizioni della L.R. 21/2015.

## RILEVANZA DEGLI EFFETTI DELLA VARIANTE SULL'AMBIENTE

Le modifiche introdotte nel PRGC con la variante di livello comunale n° 23 non alterano l'assetto definito per la zona produttiva e non sono in grado di incidere sull'equilibrio ambientale esistente nel territorio circostante, connotato da una matrice agricola con lembi di prato e frammentarie coltivazioni di tipo cerealicolo, oltre che evidenziarsi per una marginale presenza di vegetazione spontanea di essenze autoctone.



## CONCLUSIONI

Alla luce delle considerazioni suesposte, si può attestare che, in considerazione della modesta portata le previsioni urbanistiche introdotte, la variante n° 23 al PRGC di Meduno non è assoggettabile alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

# VARIANTE N° 23

## AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE DI MEDUNO

coordinata a Variante n° 7 al Piano Territoriale Infraregionale  
L.R. 21/2015

I sottoscritti architetti. Giampiero Calligaro e Carla Sacchi, redattori della variante n° 23 AL Piano Regolatore Generale del comune di Meduno

### ASSEVERANO

che nell'ambito di detta variante n° 23 non sono compresi:

- immobili rientranti tra i beni culturali di cui alla Parte Seconda del D.Leg.vo 22.01.2004, n° 42, (ex L. 1089/39);
- aree rientranti tra i beni paesaggistici di cui alla Parte Terza del D.Leg.vo 22.01.2004, n° 42.

Arch. Giampiero Calligaro

Arch. Carla Sacchi

Meduno, 16 febbraio 2018

# VARIANTE N° 23

## AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE DI MEDUNO

coordinata a Variante n° 7 al Piano Territoriale Infraregionale  
L.R. 21/2015

I sottoscritti architetti. Giampiero Calligaro e Carla Sacchi, redattori della variante n° 23 AL Piano Regolatore Generale del comune di Meduno

### ASSEVERANO

che i contenuti della variante n°23 non introducono alcun elemento atto a modificare lo stato dei luoghi o ad indurre effetti di rilevanza geologica e idraulica sugli stessi, corrispondendo a variante non sostanziale dello strumento urbanistico generale, già provvisto di parere geologico favorevole rilasciato dal Direttore del Servizio Geologico della Direzione Regionale dell'Ambiente, in sede di approvazione della Variante n° 10 al PRGC in adeguamento alla L.R. 52/91.

Pertanto per la variante in oggetto non è necessario il parere di cui agli artt. 10 e 11 della L.R. 27/88, come sostituiti dagli artt. 4 e 5 della L.R. 15/92.

Arch. Giampiero Calligaro

Arch. Carla Sacchi

Meduno, 16 febbraio 2018